

Deliberazione 6 ottobre 2011 - GOP 48/11

Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 ottobre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05), ed in particolare l'articolo 1, comma 345-duodecies (aggiunto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190) e l'articolo 1, comma 375;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06) ed in particolare i commi 362, 362, 363, 364 e 365;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);

- il decreto interdipartimentale n. 70341 del 14 settembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministro dello Sviluppo Economico recante "Disciplina per l'estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008" (di seguito decreto interdipartimentale 14 settembre 2009);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08 (di seguito: deliberazione GOP 45/08) ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità-Anci);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG)", approvato con deliberazione ARG/gas 184/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09 ed il relativo Allegato A (di seguito: I^a Integrazione alla Convenzione Autorità-Anci);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/gas 214/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 214/10);
- la comunicazione dell'Autorità del 7 ottobre 2010 (prot. Autorità 33746 del 7 ottobre 2010), concernente "Modalità operative per la gestione del bonus sociale elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 a seguito di cessioni della rete di distribuzione";
- la nota di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 ottobre 2010 (prot. Autorità 34532 del 18 ottobre 2010), concernente "Aggiornamento e manutenzione del

Codice POD – relazione conclusiva” (di seguito comunicazione Terna del 12 ottobre 2010);

- la comunicazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito: ANCI) del 28 settembre 2011, prot. ANCI n. 255/ST/AG/ag-11, prot. Autorità n. 25396 del 5 ottobre 2011, (di seguito: comunicazione ANCI del 28 settembre 2011).

Considerato che:

- le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 hanno definito le modalità operative per la gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus elettrico) e delle compensazioni della spesa per la fornitura di gas (di seguito: bonus gas), in attuazione delle disposizioni, rispettivamente, del decreto 28 dicembre 2007 e del decreto-legge n. 185/08;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08 l’Autorità ha previsto, tra l’altro, disposizioni specifiche miranti a favorire l’effettivo e rapido avvio di un sistema informatico centralizzato (di seguito: SGAt) necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per l’accoglimento delle istanze di riconoscimento del bonus elettrico, e le imprese distributrici di energia elettrica, soggetti individuati dall’Autorità per l’erogazione del medesimo;
- ai fini di un’efficace gestione delle istanze di ammissione al bonus gas, con deliberazione ARG/gas 88/09, l’Autorità ha dato disposizioni affinché lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nella gestione ed erogazione delle compensazioni (Comuni, imprese distributrici di gas naturale e soggetto erogatore di cui al comma 1 della medesima deliberazione ARG/gas 88/09) avvenga tramite SGAt;
- con deliberazione GOP 45/08, l’Autorità:
 - ha individuato nell’ANCI l’interlocutore in grado, sia di aggregare le istanze dei Comuni che, attraverso le proprie strutture operative, di realizzare e gestire SGAt, rispondente alle specifiche di cui all’articolo 8 dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e capace di interfacciarsi con i Comuni e le imprese distributrici di energia;
 - ha approvato la Convenzione Autorità-Anci, allegata alla medesima deliberazione, in modo da favorire lo sviluppo e la manutenzione di SGAt con riferimento alla gestione del bonus elettrico, per gli anni compresi tra il 2008 e il 2010;
- con deliberazione GOP 34/09, l’Autorità ha approvato una I^a Integrazione alla Convenzione Autorità-Anci, che prevede:
 - un ulteriore sviluppo di SGAt per consentire al sistema anche la gestione del bonus gas per gli anni 2009 e 2010 e la definizione di modalità di gestione congiunta delle agevolazioni sulle tariffe elettriche e del gas naturale per il biennio successivo;
 - che i costi e le attività di gestione di SGAt, previste in relazione all’anno 2012, possano essere assunti quale base di riferimento per l’individuazione di meccanismi di copertura dei costi di esercizio a regime del sistema, per gli anni successivi al 2012.

Considerato altresì che:

- l'articolo 1, comma 345-duodecies, della legge n. 266/05 prevede che il bonus elettrico si applichi anche ai beneficiari della Carta Acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/08; e che il decreto interdepartimentale 14 settembre 2009 ha definito le modalità di integrazione tra il sistema di gestione del bonus elettrico e quello della Carta Acquisti, demandando all'Autorità la definizione delle modalità operative con cui le imprese distributrici di energia elettrica trattano tali specifiche richieste di bonus;
- con deliberazione ARG/elt 175/10, l'Autorità ha definito, ai sensi delle disposizioni del decreto interdepartimentale 14 settembre 2009, le modalità operative attraverso le quali le imprese distributrici di energia elettrica trattano le richieste di attivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari di Carta Acquisti;
- al termine del tavolo di lavoro, avviato con le principali imprese distributrici di energia elettrica e con Federutility in data 29 maggio 2009, Terna, con nota del 12 ottobre 2010, ha comunicato all'Autorità le nuove regole di aggiornamento e manutenzione dei codici identificativi dei punti di prelievo dell'energia elettrica (codici POD) nei casi di cessione delle reti di distribuzione; e che tali regole hanno un riflesso sul funzionamento di SGAtè, in quanto la codifica dei punti di prelievo dell'energia elettrica costituisce lo strumento, mediante il quale, SGAtè attribuisce le istanze di agevolazione alle imprese distributrici competenti;
- a causa del numero significativo di rigetti delle istanze di bonus gas riconducibili a difformità tra la categoria d'uso del gas dichiarata dal cliente finale domestico e quella risultante all'impresa distributtrice, la deliberazione ARG/gas 214/10 ha previsto una modifica, rispetto alle modalità inizialmente stabilite, delle attività di verifica e di restituzione a SGAtè, da parte delle imprese distributrici di gas, degli esiti delle istanze di agevolazione;
- gli interventi, di cui ai precedenti alinea, hanno comportato un significativo impatto sul funzionamento di SGAtè, rendendo necessarie modifiche ed integrazioni delle funzionalità del sistema, con un conseguente incremento dei costi di sviluppo del medesimo;
- l'ampliamento delle funzionalità di SGAtè, derivante degli interventi di cui ai precedenti alinea, comporta un incremento, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, degli oneri di gestione e di manutenzione del medesimo, anche nella fase a regime che, sulla base della Convenzione Autorità-Anci in essere, decorre dall'anno 2012;
- con comunicazione 28 settembre 2011, l'ANCI ha sottoposto all'Autorità un'offerta tecnico-economica relativa all'evoluzione del sistema SGAtè, di cui ai precedenti alinea e alla sua successiva manutenzione fino all'anno 2015; e che tale offerta risulta congrua rispetto alle attività da remunerare.

Considerato inoltre che:

- il decreto 28 dicembre 2007 e il decreto-legge n. 185/08 assegnano ai comuni il compito di svolgere le procedure di accesso e di attivazione dei meccanismi di compensazione;
- lo svolgimento delle suddette procedure comporta oneri amministrativi per i comuni;
- con riferimento al bonus elettrico:
 - il decreto 28 dicembre 2007 prevede che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico trovino copertura finanziaria nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 296/06;
 - l'articolo 1, comma 363, della legge n. 296/06 assegna al suddetto Fondo una dotazione iniziale per il triennio 2007-2009;
 - l'articolo 1, comma 364, della legge n. 296/06 prevede che le condizioni, le modalità ed i termini per l'utilizzo della dotazione del suddetto Fondo vengano stabilite con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico;
 - alla data del presente provvedimento, per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dai Comuni, non risultano attribuite al Fondo ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 363, della legge n. 296/06;
 - la dotazione del Fondo, commisurata ad un triennio, possa coprire i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico fino all'anno 2010 compreso;
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, l'Autorità con il comma 72.1 del TIT ha istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione del bonus elettrico (di seguito: Conto As), alimentato dalla componente As di cui al comma 45.2, lettera f), del TIT medesimo;
- con riferimento al bonus gas:
 - il decreto-legge n. 185/08 ha stabilito che, alla copertura degli oneri derivanti dal bonus gas, sono destinate parte delle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26/07 e che, nella eventualità che gli oneri eccedano le suddette risorse, l'Autorità istituisca un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche, volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa;
 - il comma 97.1 della RTDG, ha istituito, presso la Cassa, il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio (di seguito: Conto GS) che, ai sensi del decreto-legge n. 185/08 è alimentato dalla componente GS, di cui al comma 35.3, lettera d) della RTDG, dalla componente GST, di cui al comma 23.1, lettera e) della RTTG e da parte delle risorse individuate dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26/07;

- con comunicazione 28 settembre 2011, l'ANCI ha sottoposto all'Autorità una offerta tecnico-economica relativa al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas; e che tale offerta risulta congrua rispetto alle attività da remunerare.

Ritenuto opportuno:

- integrare la Convenzione Autorità-Anci al fine di:
 - prevedere la copertura dei maggiori oneri connessi all'ampliamento delle funzionalità di SGAt e derivanti dall'implementazione delle disposizioni delle deliberazioni ARG/elt 175/10, ARG/gas 214/10 e della procedura di Terna relativa all'aggiornamento e alla manutenzione del codice POD;
 - dare stabilità e certezza al funzionamento di SGAt, prevedendo la copertura degli oneri di manutenzione del sistema a regime per le annualità successive all'anno 2012;
 - istituire un meccanismo sistematico di copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per la gestione del bonus elettrico a partire dall'anno 2011 e del bonus gas a partire dal 2009, in modo da garantire continuità al sistema delle compensazioni;
- prevedere la copertura dei costi di manutenzione di SGAt a regime fino all'anno 2015, in modo da poter eventualmente rivedere, per gli anni successivi, sia l'entità dei costi che la natura delle attività necessarie per la gestione del sistema;
- riconoscere gli oneri sostenuti dai Comuni nella misura in cui l'operato dei Comuni, con riferimento all'espletamento delle procedure amministrative di gestione delle istanze di bonus, si sia dimostrato efficiente e tempestivo;
- prevedere che le risorse, a copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni, siano destinate ad ANCI, cui competerà il compito di ripartire tali risorse ai Comuni interessati; e che tale riconoscimento avvenga a fronte di opportuna documentazione che rappresenti l'attività di ogni singolo Comune;
- al fine di riconoscere gli oneri relativi all'adeguamento, all'esercizio e alla manutenzione di SGATE e ai costi amministrativi sostenuti dai Comuni, approvare lo schema di atto integrativo alla Convenzione Autorità-Anci, allegato al presente provvedimento (Allegato A);
- prevedere che, per la copertura dei suddetti oneri vengano utilizzate le risorse dei Conti As e GS gestiti dalla Cassa; e che tale copertura sia complementare a quella eventualmente assicurata da altre risorse a carico del bilancio dello Stato

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione dell'Integrazione della convenzione di cui alla deliberazione ARG/elt 45/08

- 1.1 È approvato l'Atto integrativo della convenzione di cui alla deliberazione 2 ottobre 2008, GOP 45/08, riportato in allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, sono a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui al comma 72.1 del TIT e del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 97.1 dell'RTDG.
- 1.3 Qualora non possano essere specificatamente attribuiti alle attività di gestione del bonus elettrico o del bonus gas, gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento sono coperti dai Conti di cui al precedente comma 1.2 in misura proporzionale al numero di compensazioni erogate, rispettivamente, in relazione alla fornitura di energia elettrica ed alla fornitura di gas, prendendo quale riferimento il numero di compensazioni erogate nell'anno 2011.

Articolo 2

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 2.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), previo parere favorevole del responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità e fermo restando le modalità stabilite nell'Allegato A al presente provvedimento, eroga all'ANCI i fondi di cui al comma 1.2 entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento del verbale, inviato da ANCI, contenente l'esito positivo della verifica effettuata dal Comitato di cui all'articolo 5 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 2.2 Con riferimento alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle istanze di compensazione, la Cassa è autorizzata al pagamento ad ANCI degli oneri sostenuti a partire dall'anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall'anno 2009 per il bonus gas.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 4.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità www.autorità.energia.it

- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

6 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni